
Statuto dell'Associazione "Perchè no ... qualcosa si muove"

ART. 1) COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

E' costituita l' "Associazione Perchè no ... qualcosa si muove".

Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme in materia.

ART. 2) IDENTITÀ - ORGANIZZAZIONE

L'Associazione, avente carattere di promozione sociale, è indipendente da ogni movimento politico, sindacale e confessionale, opera nel sociale, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana, dallo Statuto della Regione Siciliana ed in linea con le Direttive Europee.

La Sede d'origine dell'Associazione è in Palermo via Catania, 46, CAP 90141, presso IMC - Istituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l.. L'eventuale trasferimento di indirizzo non comporta modifiche al presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, ha facoltà di istituire e sopprimere sezioni staccate nel territorio della Sicilia.

L'Associazione provvede alla tenuta dei libri prescritti dalla legge.

I libri sociali sono accessibili a tutti i Soci.

L'Associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall'Assemblea ordinaria dei Soci, ad altre Associazioni od Enti quando ciò sia utile al conseguimento dei suoi fini sociali.

ART. 3) FINALITÀ – SCOPI

L'Associazione NON HA FINI DI LUCRO, è a tempo indeterminato e persegue i seguenti scopi

- DIFFONDERE E VALORIZZARE la conoscenza ed il rispetto della legalità nonché la cultura della tolleranza, dell'educazione e del rispetto del diritto altrui oltre che del proprio, attuate con ogni possibile metodo e ad ogni livello;
- SENSIBILIZZARE l'opinione pubblica su questi temi tramite pubblicazioni, studi, ricerche, conferenze, ecc., anche avvalendosi di esperti e consulenti in ambiti specifici;
- OPERARE per salvaguardare i diritti dei dipendenti ed ex dipendenti della Regione Siciliana e per promuoverne la tutela giuridica in linea con i diritti sanciti dalla legislazione nazionale e dal Parlamento della Comunità Europea;
- PROMUOVERE l'aggregazione dei dipendenti ed ex dipendenti della Regione Siciliana, per favorirne lo sviluppo critico e costruttivo imperniato sulle problematiche afferenti i settori di intervento della Regione Siciliana attraverso coinvolgimenti diretti, anche a carattere referendario.
- ORGANIZZARE iniziative, anche nel campo della formazione professionale, da mettere a disposizione dei dipendenti ed ex dipendenti della Regione Siciliana, ma

anche di soggetti interessati non ad essa appartenenti, per elevarne il livello di conoscenza e competenza e per creare una rete di relazioni informale che assicuri la costituzione di una comunità di pratica per non essere soli, anche attraverso la costituzione di luoghi di incontro all'interno dei quali si possano somministrare servizi per favorire l'aggregazione.

- ANALIZZARE i vari problemi insorgenti al fine di produrre azioni, progetti, programmi, ecc. da proporre alla Regione Siciliana, per la loro risoluzione nell'interesse della collettività nelle sue molteplici componenti;
- PRESENTARE aspettative, interessi, ricorsi individuali o collettivi dei dipendenti ed ex dipendenti della Regione Siciliana;
- ALLACCIARE contatti con organizzazioni o singole persone, a livello nazionale, europeo ed extraeuropeo, che perseguano i medesimi obiettivi;
- RIVESTIRE RUOLO DI INTERLOCUTORE del dipendente e dell'ex dipendente della Regione Siciliana nei confronti della Regione Siciliana in merito all'organizzazione del lavoro e alla erogazione dei servizi ai fini della semplificazione amministrativa, della riduzione dei tempi di erogazione dei servizi e del pieno rispetto delle norme vigenti, nonché di promuovere ogni iniziativa per la valorizzazione della professionalità dei dipendenti ed ex dipendenti della Regione Siciliana;
- TUTELARE i diritti dei dipendenti ed ex dipendenti della Regione Siciliana e la loro dignità, prestando loro consulenza e appoggio nelle rivendicazioni, nelle controversie o in qualsiasi altro problema derivante dall'essere o dall'essere stato un dipendente della Regione Siciliana, anche tramite l'istituzione di servizi specifici;
- PROMUOVERE contatti con enti (pubblici e/o privati) o soggetti di qualsiasi altro genere le cui specifiche attività risultino di interesse per l'Associazione
- SVOLGERE attività di consulenza, assistenza e collaborazione in favore degli associati
- FAVORIRE e PROMUOVERE qualsiasi forma di attività volta alla prevenzione o al recupero del disagio sociale, nelle sue diverse forme, destinate anche a non associati

ART. 4) PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale dei Soci Fondatori;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da beni mobili ed immobili che diventeranno di proprietà dell'Associazione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative;
- dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- da ogni altra entrata di natura accessoria o marginale realizzata in conformità ai propri scopi istituzionali;

- da contributi di pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività in convenzione o accreditamento;
- dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore;
- da eventuali entrate di natura commerciale svolte in conformità ai propri scopi istituzionali ed in misura non prevalente.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il Bilancio Consuntivo ed entro il 31 dicembre il Bilancio Preventivo del successivo esercizio.

I bilanci, oltre che pubblicati sul sito web dell'associazione, devono essere depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

ART. 5) ASSOCIATI

Sono Soci dell'Associazione le persone fisiche che, condividendo le finalità dell'Associazione, abbiano accettato il presente Statuto associativo e concorrano moralmente e materialmente al conseguimento degli scopi associativi, partecipando alle attività e versando la Quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è personale e non trasmissibile.

La quota associativa non è dovuta dai Soci Onorari, i quali vengono nominati dall'Assemblea su indicazione del Consiglio Direttivo, per meriti particolari nei confronti dell'Associazione.

Tutti i Soci in regola con il pagamento della Quota associativa hanno diritto di voto nelle assemblee, il quale è singolo secondo l'articolo 2532 del Codice Civile.

Ogni suddivisione dei Soci in categorie diverse non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

E' espressamente esclusa ogni limitazione al pieno esercizio dei diritti associativi in funzione alla temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non è in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

L'Associazione ha struttura democratica e le cariche sociali sono triennali e rinnovabili; tutte le cariche sociali sono gratuite così come gratuite sono le prestazioni dei Soci.

I Soci hanno l'obbligo di osservare le norme dello Statuto e le delibere adottate dagli Organi Sociali.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di accettazione ed osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Il Consiglio Direttivo provvede in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza del provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa sia stata respinta; l'emissione della tessera costituisce titolo di ammissione.

I Soci hanno diritto di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende realizzare gli scopi sociali, ad accedere a tutti i servizi offerti e gestiti dall'Associazione ed a beneficiare di condizioni di favore per tutte le manifestazioni o servizi promossi dall'Associazione.

In caso di surroga o nuova nomina il mandato del Socio termina alla scadenza generale.

Ogni Socio può rappresentarne un solo altro mediante delega scritta.

Sono segrete tutte le votazioni riguardanti persone o casi particolarmente delicati.

Ogni elettore può indicare tanti nominativi quanti sono i membri da eleggere; risultano eletti i Soci che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, prevale il Socio col numero di Tessera più basso.

ART. 6) ORGANI

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti, organo facoltativo;
- f) il Collegio dei Probiviri.

ART. 7) DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci dell'Associazione è costituita da tutti gli Associati in regola con gli obblighi sociali.

L'Assemblea si riunisce in via "ordinaria" e "straordinaria"; in via ordinaria, convocata almeno due volte all'anno, entro il 31 dicembre per l'approvazione della relazione annuale

del Presidente, del Programma Sociale e, qualora scaduto, per rinnovare il Consiglio Direttivo, ed entro il 30 aprile per l'approvazione dei bilanci Consuntivo e Preventivo.

In via "straordinaria" l'Assemblea può essere convocata, oltre che dal Presidente, su domanda motivata e sottoscritta di almeno 1/3 dei Consiglieri o di 1/10 dei Soci, ai sensi dell'articolo 20 del Codice Civile.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci, ed in seconda convocazione, trascorsa la mezz'ora, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea è sovrana, delibera a maggioranza assoluta, escluso il caso di modifica di Statuto di cui all'articolo 15, e le sue deliberazioni, prese in conformità allo Statuto Sociale, sono vincolanti per tutti gli Associati.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente con preavviso di almeno 15 giorni dalla data prevista, tramite avviso ai Soci all'indirizzo di posta elettronica risultante dal Libro Soci.

Tale preavviso sarà dato previa affissione nelle sedi dell'Associazione, pubblicazione su sito web dell'Associazione e invio della comunicazione tramite posta elettronica.

L'avviso deve contenere gli argomenti all'Ordine del Giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea decide gli indirizzi programmatici dell'Associazione.

L'Assemblea elegge i componenti del Consiglio Direttivo che è composto da 5 membri.

L'Assemblea individua ed elegge, tra i suoi componenti oppure esterni, i membri dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri.

ART. 8) DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Il CONSIGLIO DIRETTIVO è formato da componenti eletti tra i Soci dall'Assemblea; alle sue riunioni possono partecipare i Soci Fondatori (con sola facoltà di parola se non già eletti nel CONSIGLIO DIRETTIVO), i Revisori dei Conti ed i Probiviri, secondo le modalità stabilite nei rispettivi articoli.

Il CONSIGLIO DIRETTIVO elegge al suo interno il Presidente, uno/due Vicepresidenti, il Segretario; elegge o al suo interno o fra i membri dell'Assemblea il Tesoriere.

Il CONSIGLIO DIRETTIVO si riunisce periodicamente su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta motivata e sottoscritta 1/3 dei componenti; l'avviso di convocazione, pubblicato sul sito web dell'associazione, deve essere inviato via posta elettronica ai Consiglieri almeno 5 giorni prima della riunione e deve indicare gli argomenti all'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'ora; con le stesse modalità vengono avvisati i Soci Fondatori.

Le deliberazioni di competenza del CONSIGLIO DIRETTIVO sono vincolanti per tutta l'Associazione.

La seduta è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri o, trascorsa la mezz'ora, con almeno 2 di essi, presenti il Presidente o un suo sostituto; i Consiglieri devono giustificare l'assenza; dopo la terza assenza ingiustificata consecutiva il Consigliere decade; in caso di decadenza di un Consigliere per varie cause, entra a far parte del CONSIGLIO DIRETTIVO un Socio indicato dal Presidente.

Il CONSIGLIO DIRETTIVO uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo; delibera a maggioranza assoluta e in caso di parità prevale il voto del Presidente o del suo sostituto.

Il CONSIGLIO DIRETTIVO prende contatti e mantiene rapporti costanti con Pubbliche Amministrazioni, Autorità Pubbliche, Enti, Compagnie, Società, Associazioni, Comitati, privati cittadini singoli o raggruppati, e qualsiasi altra entità che ritenga possa avere rilevanza per il perseguimento degli scopi sociali.

Il CONSIGLIO DIRETTIVO delibera la formazione di uno o più gruppi di lavoro tecnico-scientifici interdisciplinari per affrontare le questioni sottoposte all'attenzione dell'associazione e organizzate per aree tematiche (a puro scopo esemplificativo: contratti collettivi di lavoro, codice degli appalti, codice dell'amministrazione digitale, semplificazione amministrativa), ognuna composta non soltanto da Soci ma anche da volontari che gratuitamente mettono a disposizione dell'Associazione la propria competenza. I gruppi di lavoro si riuniscono autonomamente ed eleggono il proprio Coordinatore tra i Soci; ogni Coordinatore informa il Consiglio Direttivo delle richieste o dei risultati del rispettivo Gruppo di lavoro.

Il CONSIGLIO DIRETTIVO sottopone richieste e riceve pareri dai Coordinatori dei Gruppi di lavoro su problemi e quesiti specifici; se non membri del CONSIGLIO DIRETTIVO, i Coordinatori hanno il solo diritto di parola nello stesso.

Il CONSIGLIO DIRETTIVO, sentiti i Coordinatori dei Gruppi di lavoro, coordina ed elabora annualmente il Programma Sociale dell'Associazione e formula programmi di lavoro collettivi o mirati.

Il CONSIGLIO DIRETTIVO redige ogni anno i Bilanci Consuntivo e Preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, attua le deliberazioni dell'Assemblea, autorizza le spese, nomina i Soci Onorari sulla base di proposte motivate, decide sospensioni o dimissioni dei Soci, stabilisce le eventuali Quote associative annuali, può redigere un regolamento di attuazione dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Se necessario al miglior funzionamento dell'Associazione, può istituire Sezioni staccate dotandole di regolamenti organizzativi, ovvero nominare dipendenti e collaboratori determinandone la retribuzione e può compiere azioni mobiliari ed immobiliari, sottoponendo tali iniziative all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. Non esiste alcun rapporto di lavoro subordinato o, comunque, di contenuto patrimoniale tra l'associazione ed eventuali volontari impiegati. A questi potrà essere riconosciuto soltanto il rimborso delle spese per l'attività prestata in quanto tali.

ART. 9) DEL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha potere di firma e delega.

Convoca e presiede l'Assemblea ed il CONSIGLIO DIRETTIVO redigendone gli Ordini del Giorno, cura l'esecuzione delle deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, predispone la relazione del rendiconto annuale e può disporre deleghe a sostituirlo in casi in cui il/i Vicepresidente/i sia/siano impossibilitato/i.

Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, fatta salva la ratifica dello stesso alla prima riunione successiva.

ART. 10) DEI VICEPRESIDENTI

Il numero dei Vicepresidenti viene proposto dal presidente in sede di votazione; in assenza di proposta il numero è pari ad 1 (uno).

I Vicepresidenti, in assenza di deleghe per casi particolari, coadiuvano strettamente il Presidente e lo sostituiscono e rappresentano a tutti gli effetti quando questi sia impossibilitato a presiedere alle riunioni o ad intervenire in altri ambiti.

La priorità di sostituzione del Presidente compete al Vicepresidente che ha ottenuto più voti o, a parità, al più anziano tesserato (numero di tessera più basso).

Il solo intervento di un Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 11) DEL SEGRETARIO E DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

Il Segretario, attua la materiale organizzazione generale dell'Associazione, provvede alla convocazione dell'Assemblea dei Soci, aggiorna costantemente l'elenco dei Soci, stila, sottoscrive, ordina e conserva i verbali dell'Associazione su apposito Libro dei Verbali.

In caso di sua assenza, i verbali vengono stilati e sottoscritti da un Socio e quindi controfirmati dal Segretario.

Qualora l'organizzazione dell'Associazione lo richieda, il CONSIGLIO DIRETTIVO può disporre la costituzione di un Ufficio di Segreteria, la cui organizzazione compete al Segretario.

ART. 12) DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, l'Assemblea può provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti (che subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo), scelti anche tra non associati; nella sua prima riunione il Collegio nomina al suo interno un Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'andamento della gestione economico-finanziaria dell'Associazione accertandone il regolare funzionamento amministrativo e contabile e redigendo una relazione sui bilanci annuali; di ogni riunione viene redatto il verbale sul Registro delle Adunanze dei Revisori dei Conti.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono accertare la consistenza di cassa e procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Quando necessario, i suoi membri possono partecipare alle riunioni del CONSIGLIO DIRETTIVO con sola facoltà di parola.

ART. 13) DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Tutte le eventuali controversie tra Soci e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi e sulla interpretazione del presente Statuto saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio inappellabile del Collegio dei Probiviri.

Esso è formato da 3 componenti eletti dall'Assemblea tra gli associati stessi e, nella prima riunione, nomina al suo interno un Presidente; si riunisce ogniqualvolta se ne presenti la necessità, relazionando al CONSIGLIO DIRETTIVO; decide inappellabilmente, entro 30 giorni; le riunioni del Collegio dei Probiviri sono riportate sul Registro delle Adunanze dei Probiviri.

Quando necessario, i suoi membri possono partecipare alle riunioni del CONSIGLIO DIRETTIVO col solo diritto di parola.

ART. 14) CESSAZIONI

I Soci cessano di far parte dell'Associazione per recessione, esclusione, decadenza e decesso.

Ogni Associato può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione; le dimissioni vanno presentate al Consiglio Direttivo, che ne prende atto nella prima riunione successiva; le dimissioni sono irrevocabili ed hanno effetto immediato.

Il Socio, con deliberazione del Consiglio Direttivo, può essere escluso quando danneggia moralmente o materialmente l'Associazione, fomenta dissidi o disordine tra i Soci, contravvenga alle disposizioni statutarie o alle delibere legalmente prese dagli Organi dell'Associazione, eserciti in altre associazioni o in proprio attività in contrasto con l'Associazione, per gravi motivi o altri casi previsti dalla legge.

L'esclusione del Socio viene ratificata dall'Assemblea; il provvedimento di esclusione, contenente le motivazioni dell'esclusione, ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica all'interessato ed entro questo tempo il Socio può ricorrere contro l'esclusione rivolgendosi al Collegio dei Probiviri; il ricorso sospende l'efficacia della deliberazione fino alla pronuncia, inappellabile, del Collegio stesso.

In qualsiasi caso di cessazione il Socio o i suoi eredi non hanno diritto alla restituzione della Quota associativa o di altri versamenti volontari versati alla data di cessazione, né possono pretendere alcunchè o avere qualsivoglia diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Il Socio o il volontario che collabora con l'Associazione è tenuto ad autosospendersi da ogni incarico ricoperto all'interno dell'Associazione in presenza di provvedimenti adottati nei suoi confronti dalle una delle diverse magistrature e a sottoporre la propria posizione al Collegio dei probiviri che proporrà al Consiglio direttivo l'adozione dei provvedimenti consequenziali.

ART. 15) MODIFICHE - SCIOGLIMENTO – RIFERIMENTI

Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea da adottarsi a maggioranza dei voti dei componenti presenti, in prima convocazione con la presenza dei 3/4 (tre quarti) dei Soci o, in seconda convocazione con almeno la metà dei Soci.

Le proposte di modifica vanno presentate al CONSIGLIO DIRETTIVO dell'Associazione con preavviso di almeno 60 giorni.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, con voto favorevole dei 3/4 degli Associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e le eventuali attività patrimoniali ed i beni, soddisfatti ogni debito e pendenza, saranno devoluti a organizzazioni umanitarie

E' fatto esplicito divieto di devolvere, anche in modo indiretto a terzi, il Patrimonio residuo dell'Ente o parti dello stesso.

Per quanto non espressamente riportato nello Statuto si fa riferimento alle vigenti norme e leggi in materia di enti ed a quanto previsto dal Codice Civile, nonché dal Decreto Legislativo 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni.